

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

relativi alla fornitura di fondenti salini per impiego autostradale per la stagione invernale 2010/2011, suddivisa in n. 7 lotti

(ultimo aggiornamento il 17 giugno 2010)

1. *La ns. società intende partecipare al bando citato in oggetto: in relazione al possesso dei requisiti di "capacità tecnica e finanziaria" – richiesti al punto III.2.2. lett. b) del bando di gara – essendo la ns. società costituita nel 2009 e quindi in grado di dichiarare il fatturato del solo esercizio 2009, si chiede se può in questo caso trovare applicazione l'art. 41 D.Lgs. 163/2006 comma 3) che precisa che alle società di recente costituzione (che, come nel ns. caso, non godono di tre anni di attività pregressa) è consentita la produzione di altra documentazione a dimostrazione della propria capacità.*

A questo proposito, è possibile inserire nella dichiarazione, oltre all'importo del fatturato 2009 anche l'importo del fatturato realizzato ad oggi (dal 01.01.10 al 31.05.10?)

L'art. 41 del D.Lgs. 163/2006 prevede diverse tipologie di documenti tra i quali la stazione appaltante individua quelli da richiedere all'offerente ai fini della comprova della capacità economico-finanziaria dello stesso.

Il comma 3 del citato art. 41 contempla l'ipotesi di presentare altra documentazione considerata idonea dalla stazione appaltante per la comprova del possesso dei requisiti richiesti. Viene inoltre data evidenza che l'attività svolta in un periodo inferiore a tre esercizi non costituisce causa formale di esclusione per mancanza del requisito richiesto.

Rimane ferma la necessità per l'offerente di dimostrare la propria capacità economica e finanziaria in ragione dell'importo complessivo richiesto dal bando di gara.

Pertanto, nel caso di specie, con riferimento all'importo delle forniture attinenti l'oggetto di gara realizzate negli ultimi tre esercizi (non inferiore a tre volte il valore di ogni lotto per il quale si propone offerta) si evidenzia che dette forniture possono essere state realizzate in un periodo anche inferiore ai tre esercizi, ma comunque riferito agli esercizi chiusi (2007, 2008, 2009).

Rimane in ogni caso salva la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

2. *Con la presente siamo a chiedere chiarimenti in merito a: art. 7.4 lettera a tempi di consegna, lotto 3 e lotto 5: nel capitolato speciale d'appalto viene richiesta la consegna entro 72 ore naturali e consecutive successive all'ordine. Nel modello DUVRI art. 3 pag. 5 viene riportato come tempi di consegna 7 gg naturali e consecutivi successive all'ordine.*

L'indicazione nel DUVRI dei tempi di consegna del prodotto entro 7 giorni naturali e consecutivi dall'ordine è dovuta a mero errore di redazione.

Le singole consegne dovranno avvenire entro le 72 ore successive all'ordine del competente ufficio della Società con riferimento ai lotti n. 1, n. 2, n. 3, n. 5, n. 6 e n. 7, ed entro le 24 ore per quanto attiene al lotto n. 4, come indicato all'art. 7.4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. *Con la presente siamo a chiedere chiarimenti in merito a: art. 7.2 stoccaggio d'emergenza, lotto 4: è richiesto di mettere a disposizione della Società un magazzino dedicato ad una distanza massima di 5 km da una stazione autostradale del Brennero. La richiesta di indicare in 5 km massimo la distanza di ubicazione del deposito, è molto vincolante e non dà la possibilità alle varie ditte concorrenti di poter proporsi come previsto dalle norme comunitarie in materia di libera concorrenza. Chiediamo quindi, che la distanza venga aumentata almeno in km 50 o che venga data la possibilità di partecipare a tutti, specificando la distanza del deposito e relativo prezzo al fine di valutare il migliore offerente.*

La fornitura di cui al lotto n. 4 è definita come “stoccaggio d'emergenza”.

Il vincolo posto dalla stazione appaltante di fornire un deposito ad una distanza inferiore ai 5 km da una qualsiasi delle stazioni autostradali dislocate sull'asse Brennero – Modena, scaturisce infatti dalla necessità per la stazione appaltante di avere una riserva sempre a disposizione alla quale poter attingere nelle situazioni di emergenza in cui sovente la viabilità ordinaria risulta sensibilmente rallentata se non addirittura impraticabile.

La prescrizione risulta proporzionata e adeguata alle esigenze sopra descritte, e non è lesiva dei principi comunitari in materia di libera concorrenza né della par condicio, in quanto ciascun offerente ha facoltà di scegliere, secondo proprie disponibilità e/o convenienza, la stazione autostradale presso la quale ubicare il deposito e la modalità con la quale fornire il deposito medesimo (proprietà, locazione, ecc.).

Si ribadisce pertanto la perentorietà ed invariabilità della distanza massima del deposito per lo stoccaggio d'emergenza, stabilita in 5 km da una stazione autostradale dell'autostrada del Brennero.